



Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI)
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2018-10-05 - 0058231

RHO

Codice Amministrazione: **c_h264**

Numero di Protocollo: **0058231**

Data del Protocollo: **venerdì 5 ottobre 2018**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2018 / 12**

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;8522717



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

SOMMARIO

TITOLO I.....	5
DIPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO POLIZIA LOCALE	5
Art. 1	5
Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2.....	5
Dipendenza del Corpo di Polizia Locale.....	5
Art. 3.....	5
Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale	5
Art. 4.....	6
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza	6
Art. 5.....	6
Rapporti con altre Autorità.....	6
Art. 6.....	6
Coordinamento delle attività.....	6
TITOLO II.....	8
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO.....	8
Art. 7.....	8
Modello organizzativo.....	8
Art. 8.....	8
Articolazione del servizio	8
Art. 9.....	8
Dotazione organica	8
Art. 10.....	8
Titoli degli operatori	8
Art. 11.....	9
Funzioni ed attribuzioni del Comandante.....	9
Art. 12.....	9
Funzioni ed attribuzioni del Vice Comandante.....	9
Art. 13.....	9
Funzioni momentanee di comando.....	9
Art. 14.....	10
Funzioni ed attribuzioni degli ufficiali.....	10
Art. 15.....	10
Responsabile di turno.....	10

Art. 16	10
Agenti	10
Art. 17	11
Rapporto gerarchico	11
Art. 18	11
Comportamento in servizio	11
Art. 19	12
Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo	12
TITOLO III	13
FINALITÀ GENERALI E TIPOLOGIA DEI SERVIZI	13
Art. 20	13
Finalità generali dei servizi	13
Art. 21	13
Tipologia dei servizi	13
Art. 22	13
Impiego del personale in servizi esterni ed interni	13
Art. 23	14
Servizi esterni di presidio del territorio	14
Art. 24	14
Obbligo d'intervento e di rapporto	14
Art. 25	14
Servizi di supporto	14
Art. 26	15
Ordine di servizio	15
Art. 27	15
Obbligo di permanenza in servizio	15
Art. 28	16
Competenza territoriale	16
Art. 29	16
Servizi fuori dal territorio del Comune	16
Art. 30	16
Servizi di rinforzo	16
Art. 31	17
Servizi a pagamento effettuati per conto di privati	17
TITOLO IV	18

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI.....	18
Art. 32.....	18
Uniformi e gradi.....	18
Art. 33.....	18
Tessera e distintivi di servizio.....	18
Art. 34.....	19
Arma di ordinanza.....	19
Art. 35.....	19
Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario.....	19
Art. 36.....	19
Consegnatario e sub consegnatario delle armi e delle munizioni.....	19
Art. 37.....	20
Ritiro temporaneo, Sospensione o Revoca del porto dell'arma.....	20
Art. 38.....	21
Strumenti di autotutela.....	21
TITOLO V.....	22
NORME FINALI.....	22
Art. 39.....	22
Rinvio.....	22
Art. 40.....	22
Abrogazione di norme.....	22
Art. 41.....	22
Entrata in vigore.....	22

TITOLO I
DIPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Rho, in conformità alla Legge n. 65/1986 e alla Legge Regionale n. 6/2015, allo Statuto del Comune di Rho ed ogni altra fonte normativa comunale eventualmente richiamata.
2. Il Corpo di Polizia Locale, altrimenti denominato Polizia Locale, gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.

Art. 2

Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Il Sindaco è titolare delle funzioni di Autorità di Polizia Locale ai sensi della Legge Regionale n. 6/2015.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al comma precedente, al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, che impartisce al Comandante le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Comandante del Corpo, Dirigente della Polizia Locale di Rho, ferme restando l'autonomia organizzativa, risponde al Sindaco nella sua veste di Autorità di Polizia Locale ed ad un Assessore eventualmente suo delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio.

Art. 3

Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale esercita le funzioni e i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì ai provvedimenti amministrativi emanati da enti e autorità competenti.
2. La Polizia Locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di favorire il contatto con la cittadinanza e garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, il rispetto della legalità e la sicurezza urbana nell'ambito territoriale di riferimento.
3. A tale scopo, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale:
 - a) concorrono al miglioramento della sicurezza urbana anche attraverso attività di studio delle problematiche e supporto ad altri uffici del comune;
 - b) svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti penali di loro competenza e di quelli amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - c) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;

- d) rendono gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare in caso di partecipazione alle manifestazioni di cui sopra.
- e) prestano ausilio e soccorso nell'ambito delle proprie competenze, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile, collaborando a tale fine anche con la Protezione civile, secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge le funzioni previste dalla legge quadro in materia.
2. In particolare, esercita anche:
 - a) ai sensi del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria e in tale ambito:
 - gli operatori rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria;
 - il Comandante, gli ufficiali, i sottufficiali, e più in generale il personale addetto al coordinamento e al controllo, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) ai sensi del codice della strada, servizi di polizia stradale;
 - c) ai sensi della normativa statale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Art. 5

Rapporti con altre Autorità

1. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il personale in forza alla Polizia Locale opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza il personale in forza alla Polizia Locale messo a disposizione dal Sindaco ai sensi della normativa statale, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta autorità ed il Sindaco.

Art. 6

Coordinamento delle attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori del Corpo di Polizia Locale, in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il Corpo della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza del mercato, dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di

sostegno nell'attività di presidio del territorio e sorveglianza degli uffici pubblici, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 6/2015.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 7

Modello organizzativo

1. Il modello organizzativo è adottato dall'Amministrazione Comunale, tenendo presenti i criteri fissati dalle disposizioni in materia dalla Regione Lombardia.
2. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dalla Legge Regionale n. 6/2015.
3. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
4. Le regole di funzionamento del Corpo si uniformano al principio delle Pari Opportunità, intese come diritto di qualità di vita e parità sostanziale nel lavoro, per donne e uomini.
5. L'organizzazione del Corpo è improntata a favorire la massima presenza sul territorio ed efficacia operativa.
6. Il comando del Corpo è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.
7. L'ufficio del Comandante e del Vice Comandante formano l'ufficio di Direzione Comando, altrimenti definito Comando.

Art. 8

Articolazione del servizio

1. In ragione della complessità e della rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in Unità organizzative.
2. Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative individuate definendone i compiti.

Art. 9

Dotazione organica

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto l'organico del Corpo di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio; ed è soggetto a revisione periodica, in conformità alle normative vigenti.
2. La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, tiene conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.

Art. 10

Titoli degli operatori

1. Gli operatori di polizia locale del Comune di Rho sono quelli previsti dalle Leggi nazionali e regionali, come determinati dalla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale.

2. I gradi ed i titoli degli operatori di Polizia Locale sono quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 11

Funzioni ed attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante è il massimo responsabile della Polizia Locale cui compete l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione delle risorse umane e tecniche assegnate.
2. E' inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza e il Sindaco.
3. Al Comandante competono oltre alle ordinarie funzioni dirigenziali, i seguenti compiti:
 - a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi svolti, secondo le disposizioni impartite, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) provvedere a mezzo di ordine di servizio ad organizzare i turni e la loro articolazione;
 - c) curare l'aggiornamento e la formazione tecnica professionale dei componenti il Corpo;
 - d) curare e mantenere i rapporti con le Autorità in genere ed in modo specifico con Prefettura, Questura, Regione, Città Metropolitana e con altre forze di Polizia Locali e dello Stato,
 - e) rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.
4. Il Comandante nomina un Vice Comandante che svolge le funzioni di cui al successivo art. 12 del presente regolamento.
5. Il Comandante programma periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, come da art. 36, comma 2, lett. d), mantenendo le seguenti condizioni minimali:
 - a) Una periodicità possibilmente non inferiore a quella prevista per un agente della Polizia di Stato;
 - b) Può essere prevista anche un'esercitazione di tiro dinamico operativo;

Art. 12

Funzioni ed attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice-Comandante collabora con il Comandante e svolge le funzioni da questi delegate.
2. In modo particolare è responsabile dell'attività svolta dagli uffici e servizi che gli sono affidati nonché dei programmi e dei progetti assegnati e della gestione delle relative risorse.
3. Riveste funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante

Art. 13

Funzioni momentanee di comando

1. In caso di assenza temporanea del Comandante e del Vice-Comandante, il massimo

responsabile del servizio è il responsabile di turno di cui al successivo art. 16.

Art. 14

Funzioni ed attribuzioni degli ufficiali

1. Gli ufficiali collaborano con il Comandante ed il Vice-Comandante e sono responsabili delle risorse strumentali e del personale loro assegnati.
2. Assicurano che l'impiego tecnico operativo sia conforme alle funzioni ed agli obiettivi fissati.
3. Oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni in materia, nell'ambito del servizio o del nucleo specialistico cui sono assegnati spetta agli ufficiali il compito di:
 - a) verificare la presenza in servizio, anche per il tramite della Centrale Operativa, il rispetto degli orari e la cura dell'uniforme da parte del personale loro assegnato, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio Comando;
 - b) garantire il regolare svolgimento del servizio;
 - c) emanare le disposizioni di servizio e stabilire le modalità di esecuzione dello stesso;
 - d) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato e tenere dati statistici; nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato;
 - e) informare prontamente il comando sui fatti di maggiore rilevanza.

Art. 15

Responsabile di turno

1. E' il responsabile operativo del turno di servizio al quale sovrintende.
2. Si attiene alle direttive del comando come esplicitate nell'ordine di servizio giornaliero. In particolare verifica, direttamente o per il tramite della Centrale Operativa, la presenza e il comportamento in servizio del personale assegnato, curando che eventuali variazioni rispetto all'ordine di servizio siano annotate sul brogliaccio dei servizi.
3. Verifica, di norma al termine del turno, l'attività svolta dal personale.

Art. 16

Agenti

1. Gli agenti operano sulla base delle disposizioni e degli ordini impartiti dai superiori gerarchici nell'ambito delle funzioni loro conferite dalle leggi e dal regolamento in vigore.
2. Hanno l'obbligo nell'usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) di curarne il buon stato di manutenzione e pulizia.
3. Per le esecuzioni degli interventi non devono utilizzare strumenti e mezzi non forniti oppure non autorizzati dal Comando.
4. Nell'ambito dei servizi esterni di cui al successivo art. 23 l'agente con funzioni di "capo pattuglia" è individuato nell'ordine di servizio.

Art. 17

Rapporto gerarchico

1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 65/1986.
2. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
3. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
4. Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale debbono eseguire le direttive e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, salvo che siano palesemente illegittime.
6. Qualora il destinatario rilevi che la direttiva impartita sia viziata da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico; se le disposizioni vengono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente è comunque tenuto a rispettare le disposizioni del vigente codice di comportamento in materia di prevenzione della corruzione ed in particolare sulla segnalazione di illeciti nell'Amministrazione.
7. Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora i medesimi siano vietati dalla legge.
8. Ove all'esecuzione di una direttiva si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori disposizioni, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio, e di ciò informare al più presto il superiore gerarchico, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
9. La gerarchia interna al Corpo è individuata secondo l'ordine decrescente delle categorie ricoperte dagli appartenenti:
 - in caso di parità di categoria dai rispettivi gradi di cui alla Legge regionale;
 - a parità di grado, dall'anzianità di servizio;
 - a parità di anzianità di servizio nello stesso grado, dall'età anagrafica.

Art. 18

Comportamento in servizio

1. Il personale del Corpo durante il servizio deve comportarsi con correttezza e responsabilmente, ovvero tenendo un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia, esprimendo una condotta irreprensibile.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, inoltre, devono operare in conformità alle norme vigenti, al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rho e all'eventuale Codice deontologico di comportamento della Polizia Locale approvati dalla Giunta comunale.

Art. 19

Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione, per il riconoscimento di un encomio solenne, gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza.
2. Il Comandante può attribuire direttamente ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni o per eccezionale impegno, dei riconoscimenti nella forma del compiacimento, nota di merito o elogio scritto.
3. Possono altresì essere presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia, proposte di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio.
4. La concessione dei riconoscimenti è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

TITOLO III
FINALITÀ GENERALI E TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 20

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui al Titolo I, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

Art. 21

Tipologia dei servizi

1. La Polizia Locale svolge tutti i servizi previsti da leggi e regolamenti.
2. Le priorità nell'espletamento dei servizi sono nell'ordine:
 - a) emergenza e pronto intervento;
 - b) servizi di tutela scolastica;
 - c) polizia amministrativa;
 - d) polizia di prossimità;
 - e) educazione stradale ed alla legalità;
 - f) studio prevenzione e ricerca.
3. I servizi di emergenza e pronto intervento devono avere priorità rispetto ad altri in modo tale da essere sempre garantiti. E' compito del responsabile di turno sovrintendere all'organizzazione del servizio giornaliero garantendo sempre lo svolgimento dei servizi di pronto intervento. Nel caso il personale assegnato a tali servizi non sia sufficiente occorrerà fare ricorso al personale impiegato nei servizi interni ed apportare eventuali variazioni all'ordine giornaliero. Il personale comandato in servizio di pronto intervento deve sempre garantire la massima puntualità, disponibilità e capacità di rispondere alle funzioni alle quali è assegnato.
4. L'assolvimento dei diversi livelli di servizio è condizionato dalle risorse umane e strumentali a disposizione.

Art. 22

Impiego del personale in servizi esterni ed interni

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è adibito a servizi esterni e/o interni.
2. Ai servizi esterni d'istituto di esclusiva competenza della Polizia Locale è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo.
3. I servizi interni attengono ai compiti di istituto (servizi di supporto diretto) o a compiti amministrativi di natura impiegatizia (servizi di supporto indiretto).
4. Ai servizi interni di supporto diretto possono essere assegnati solo operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
5. Ai servizi interni di supporto indiretto, salvo casi eccezionali e motivati autorizzati dal dirigente, è addetto personale non appartenente al Corpo.
6. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere

servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, Vice-Comandante o responsabile di turno.

Art. 23

Servizi esterni di presidio del territorio

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale addetti ai servizi esterni, che espletano tutte le funzioni loro assegnate appiedati o a bordo di veicoli, devono utilizzare gli strumenti di protezione personale di cui sono dotati dal Comando, a tutela degli infortuni.
2. Nell'ambito dell'espletamento del servizio gli operatori devono mantenere un costante collegamento con la Centrale Operativa ed il Responsabile di turno, ottemperando alle disposizioni da questo impartite ed informandolo dei fatti di rilievo.
3. Il personale, al momento di uscire dalla sede del Comando, deve comunicare alla Centrale Operativa:
 - a) il veicolo utilizzato;
 - b) eventuali anomalie ai mezzi in dotazione;
 - c) il numero di radio o di altro apparecchio di radio-telecomunicazione.
4. Il personale munito di telefono cellulare di servizio deve mantenere costantemente in funzione il collegamento.
5. Il personale assegnato al servizio esterno può fare rientro in sede solo dopo averne richiesto la preventiva autorizzazione al responsabile di turno attraverso la Centrale Operativa.

Art. 24

Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire in esecuzione di interventi connessi alle funzioni d'istituto o per fatti per i quali il loro intervento sia obbligatorio.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nel caso in cui l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa ed esserne redatta annotazione sul registro dei servizi giornalieri.
4. Il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti dai quali derivino conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
5. Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati e segnalano agli altri uffici comunali la necessità di interventi sul patrimonio pubblico.

Art. 25

Servizi di supporto

1. I servizi di supporto diretto, individuati dal Comando, hanno il compito di assicurare il necessario supporto all'attività svolta dal personale esterno, senza alcun tramite.

2. A titolo esemplificativo rientrano fra i suddetti servizi:
 - a) centrale operativa;
 - b) ufficio sanzionatorio;
 - c) ufficio di polizia giudiziaria;
 - d) ufficio di infortunistica stradale;
 - e) lavori stradali, permessi.
3. I servizi di supporto indiretto hanno il compito di svolgere tutte quelle mansioni che soltanto indirettamente sono di ausilio ai servizi esterni.
4. A titolo di esempio rientrano fra questi i seguenti servizi e uffici:
 - a) data entry;
 - b) rilascio di autorizzazioni e permessi;
 - c) stesura rapporti non inerenti attività di Polizia Giudiziaria;
 - d) front office.
5. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro.

Art. 26

Ordine di servizio

1. Il Comandante, o il Vice-Comandante, o, nel caso di loro assenza, il Responsabile di turno, sottoscrive l'ordine di servizio, giornaliero o settimanale, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio. Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante o Vice - Comandante o per motivate esigenze dal Responsabile di turno.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
3. Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile di turno.
4. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere in loco l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, da cui riceve l'autorizzazione per lasciare il posto.

Art. 27

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

- b) in situazioni di emergenza e anche in assenza, o non reperibilità del responsabile di turno;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.
3. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute secondo la disciplina del lavoro straordinario.
 4. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi.

Art. 28 Competenza territoriale

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza, dei comuni eventualmente con i quali si collabori in regime di convenzione o di rinforzo o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge n. 65/1986, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 29 Servizi fuori dal territorio del Comune

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, accordo formalizzato attraverso specifico atto deliberativo, possono svolgere le proprie funzioni presso Amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso, operano alle dipendenze dell'Autorità Locale e del Comando che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti disciplinari, economici, assicurativi, previdenziali.
2. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto da parte dell'ente richiedente.

Art. 30 Servizi di rinforzo

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, l'Amministrazione può demandare al dirigente Comandante, previo apposito atto deliberativo, il compito di attivarsi presso altri comandi ed Amministrazioni al fine di vedere assicurato un adeguato rinforzo allo scopo di fare fronte a situazioni di lavoro non fronteggiabili con il personale assegnato normalmente al corpo di Polizia Locale.
2. In tal caso il personale in regime di rinforzo opera funzionalmente alle dipendenze del Comune di Rho e mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti disciplinari, economici, assicurativi, previdenziali.
3. Della richiesta di rinforzo deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto da parte del Comando.

Art. 31

Servizi a pagamento effettuati per conto di privati

1. Il personale del corpo di Polizia Locale può svolgere servizi a carico di privati, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle normative vigenti in tema di orario di lavoro.
2. La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi di cui al presente articolo determinando le relative tariffe; il personale impiegato nei servizi resi a privati viene retribuito nelle forme contrattuali previste anche in sede di contrattazione decentrata e deve comunque attenersi alle norme del presente regolamento.

TITOLO IV
UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI

Art. 32

Uniformi e gradi

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, che deve essere conforme ai regolamenti regionali, salvo che diversamente non venga disposto altrimenti dal Comando.
2. Gli appartenenti al Corpo devono:
 - a) indossare l'uniforme garantendone cura e decoro;
 - b) avere cura della propria persona e aspetto esteriore, escludendo riflessi negativi per il prestigio dell'Amministrazione Comunale;
3. È vietato variare la foggia dell'uniforme o portare qualunque oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.
4. Al personale di Polizia Locale oltre all'uniforme di servizio, si attribuiscono i simboli distintivi di grado le cui caratteristiche e modalità d'uso devono essere conformi a quelli stabiliti in apposito regolamento adottato della Regione Lombardia.
5. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Corpo, previa autorizzazione del comando, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
6. E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È escluso, altresì, l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 33

Tessera e distintivi di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale, conformato con le modalità telematiche e di sicurezza anti falsificazione previste da Regione Lombardia.
2. La tessera di riconoscimento:
 - deve essere sempre portata al seguito e mostrata a richiesta ovvero, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile;
 - deve essere conservata con cura;
 - deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di polizia stradale (paletta).
4. L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto e ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 34

Arma di ordinanza

1. Gli appartenenti al corpo, in possesso della qualifica di Agenti di pubblica sicurezza, sono dotati di un'arma di ordinanza assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6, lettera "a" del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e secondo le modalità, nei casi e per gli usi stabiliti dalle "norme concernenti l'armamento degli appartenenti al corpo della Polizia Locale" emanate ai sensi dell'art. 2 del succitato Decreto ministeriale.
2. L'arma è assegnata al personale in via continuativa con provvedimento del Sindaco, del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
3. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva; inoltre, i legittimati ad effettuare il servizio in abiti borghesi portano l'arma in modo non visibile.
4. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio.
5. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto.
6. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
7. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire secondo le procedure di sicurezza come da addestramento.
8. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 35

Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore della Polizia Locale, al quale è assegnata l'arma ai sensi delle presenti disposizioni, deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso una sezione di tiro a segno nazionale all'uopo autorizzata.

Art. 36

Consegnatario e sub consegnatario delle armi e delle munizioni

1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro.
2. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
 - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;

- b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
 - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
 - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
 - e) segnala al Comandante casi di: negligenza o incuria nella detenzione, mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto dell'arma, mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro, mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.
3. Per le operazioni suddette può essere nominato un "assistente" in qualità di supporto tecnico-operativo al consegnatario e sub consegnatario, l'assistente è individuato tra il personale di Polizia Locale dipendente ed ha le capacità tecniche per il compito da svolgere.

Art. 37

Ritiro temporaneo, Sospensione o Revoca del porto dell'arma

1. La sospensione o la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comporterà sempre la corrispondente sospensione o revoca del porto dell'arma di servizio al relativo assegnatario, ad esempio per perdita definitiva dei requisiti psicofisici minimi di cui al Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, nonché nei casi in cui sia stato espressamente disposto con motivato provvedimento da parte del Sindaco o del Prefetto.
2. Ove si avviasse nei confronti dell'assegnatario dell'arma d'ordinanza, un procedimento di natura penale o disciplinare, a prescindere dall'esito del giudizio, il Comandante può sospendere l'autorizzazione al porto dell'arma in via cautelativa.
3. Il Comandante, in ogni momento e con proprio provvedimento motivato e notificato, può inoltre disporre il ritiro temporaneo dell'arma, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, ciò a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Del ritiro temporaneo deve essere informato successivamente il Sindaco per l'adozione di eventuali provvedimenti di sua competenza.
4. La sospensione temporanea del porto dell'arma è disposta direttamente dal Comandante in caso di: negligenza o incuria nella detenzione, mancato superamento del corso di poligono o mancata frequentazione del corso nei termini stabiliti, mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto dell'arma, presentazione di documentazione medica con la quale si certifichi che l'assegnatario presenti una patologia fisica tale da rendere opportuna la sospensione temporanea del porto dell'arma.
5. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato e notificato del Sindaco.
6. Al destinatario del provvedimento di ritiro, sospensione, revoca del porto dell'arma, è fatto obbligo di consegnare immediatamente l'arma in dotazione corredata delle relative munizioni e caricatori, al Consegnatario delle armi della Polizia Locale che ne rilascia ricevuta.

Art. 38

Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile, le cui caratteristiche, modalità di assegnazione e impiego sono stabilite dalla Legge regionale n.6/2015.
2. I dispositivi di autotutela, che costituiscono dotazione individuale, hanno il solo scopo di prevenire lo scontro, o limitare le conseguenze originabili da un inevitabile scontro fisico, con ciò escludendo, se non per casi di eccezionale gravità, l'utilizzo di armi da sparo; dispositivi, quelli di autotutela, oggettivamente tutelanti sia l'incolumità fisica degli operatori sia quella dei cittadini.
3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela potrà avvenire solo dopo la frequentazione di apposito corso di istruzione per l'uso. Il Comandante del corpo stabilisce le modalità di impiego in caso di necessità.
4. Nei servizi prestati in borghese i dispositivi devono essere occultati.
5. L'assegnazione degli strumenti è annotata su apposito registro di carico e scarico in cui viene registrata anche la presa in carico e la restituzione degli strumenti stessi, nonché per lo spray irritante, la sostituzione della capsula soggetta a consumo e/o scadenza.
6. Il Corpo di Polizia Locale può inoltre disporre degli altri dispositivi a tutela dell'incolumità personale previsti e autorizzati dalla normativa vigente in materia quali: manette, giubbotto antiproiettile - antitaglio, caschi di protezione, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio.
7. Il Comandante del Corpo o suo delegato esegue periodicamente controlli sugli strumenti di autotutela in dotazione per verificarne la funzionalità e per redigere un documento che riporti la lista degli strumenti che prevedono una data di scadenza anteriore o di poco posteriore alla data della verifica, indipendentemente dalla funzionalità degli stessi.
8. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo.
9. Nel caso si provveda a fornire i dispositivi previsti dal comma 6 del presente articolo, i giubbotti antiproiettile devono garantire il massimo livello di protezione possibile.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 39

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rho nonché le disposizioni normative nazionali e regionali in materia.

Art. 40

Abrogazione di norme

1. L'approvazione del presente regolamento comporta l'abrogazione di precedenti regolamenti disciplinanti la materia oggetto del presente.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale e sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Milano, come disposto dall'art. 11 della Legge n. 65/1986.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 56 del 19/09/2018, divenuto esecutivo in data 05/10/2018.

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;8522717